



Sede provinciale di Milano - via Paganini, 3

**È obbligatoria o NON è obbligatoria la formazione dei docenti ?
Un po' di chiarezza**

La legge 107/2015, al comma 124 dice: *“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.*

Dunque la formazione dei docenti rientra nella “FUNZIONE DOCENTE”, cioè nelle cosiddette attività funzionali all’insegnamento, regolate dal Contratto di Lavoro (CCNL).

E cosa dice il Contratto di Lavoro in proposito?

Il comma 3, lettera a) dell'art. 29 del CCNL fissa il tetto di **40 ore annuali** per le attività funzionali all’insegnamento, di cui fa parte la “formazione”.

Quindi **le ore obbligatorie di formazione sono quelle comprese nelle 40 ore annuali** di attività collegiali dovute.

Nessuna norma può imporre l’ampliamento e l’aggravamento di una prestazione lavorativa senza prevedere una retribuzione aggiuntiva.

Dunque: *le ore dedicate alla formazione, nel caso di sfioramento del monte ore, andrebbero inequivocabilmente retribuite, perché si definirebbero come prestazioni aggiuntive oltre l’orario di servizio.*

**Che cosa è successo in questo anno scolastico?
Un po' di storia**

È successo che il **15 settembre 2016** è uscita la Circolare MIUR n.2915, che, in una prima versione (**poi ritirata e modificata**), regolamentava la formazione con un numero di ore ben definito senza peraltro prevedere alcuna retribuzione: un impegno triennale di **125 ore pro docente** articolato in **cinque unità formative di 25 ore**, *“suddiviso in 40 ore di attività in presenza (8 ore per ogni unità formativa) e 85 ore di attività di ricerca e riflessione sulla professionalità”.*

I Sindacati (TUTTI) si sono fermamente opposti e il MIUR ha fatto subito marcia indietro, eliminando questa frase.

Il Ministero non può infatti modificare unilateralmente gli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro, (e in particolare l’orario di lavoro), perché questi sono regolati dal Contratto di Lavoro.

Ma questa Circolare ha comunque generato equivoci: alcuni Dirigenti Scolastici hanno interpretato e diffuso il concetto che, per effetto della riforma Renzi-Giannini, la Formazione è diventata obbligatoria e che i docenti non possono rifiutarsi di fare le ore che vengono indicate dalle scuole.

Non è così.

Lo ribadisce la stessa nota ministeriale:

*<<Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell'Offerta formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. **L'obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano.** Tale piano può prevedere percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i docenti della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche innovative con università o enti, a singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina>>* [pag. 67 Cap. 6 Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019]

È poi successo che il **19 ottobre 2016** è uscito il DM 797.

Il **PIANO per la FORMAZIONE DOCENTI** è un documento ministeriale di 88 pagine, molto articolato, ben fatto, con un'ampia visione di sistema.

Unico difetto: a pag.82 la TABELLA delle fonti di FINANZIAMENTO del PIANO prevede per il 2017 solo 100 milioni di euro (importo da destinare all'organizzazione dei corsi e retribuzione dei formatori e relatori) e affianca questi finanziamenti ai 387 milioni stanziati per la Carta Docenti (i 500 € che ogni docente può liberamente spendere per acquistare libri, riviste, software, biglietti per teatri, concerti, cinema, ecc. e NON necessariamente investire in Corsi di formazione).

Conclusioni

Dalle indicazioni ministeriali si evince che:

- le **azioni formative** vengono progettate dall'Istituto, cioè dai suoi Organismi: Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto (non dal Dirigente Scolastico), nel rispetto del CCNL
- il Piano Triennale Formativo, il Rapporto di Autovalutazione ed il Piano di Miglioramento della scuola vengono progettati dall' Istituto (non dal Dirigente), nel rispetto del CCNL

E quante ore di Formazione sono “dovute” ?

Sono dovute le ore di formazione previste dal Piano delle azioni formative deliberate dal Collegio Docenti, nell'ambito delle 40 ore annuali dovute per attività collegiali (art. 29, comma 3, lett a del CCNL).

“L'obbligatorietà della formazione non si traduce in un numero obbligatorio di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto dei contenuti del piano stesso”.

Perciò nulla è mutato per quanto riguarda l'entità delle prestazioni, cioè l'orario di lavoro.

«I rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato» [Sentenza di Cassazione n. 21744 del 14/10/2009].



Sede provinciale di Milano - via Paganini, 3